



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura di concordato preventivo N. 1 / 2020

TRIBUNALE DI SAVONA

Il Tribunale di Savona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Alberto Princiotta	Presidente
Dott. Luigi Acquarone	Giudice
Dott. Eugenio Tagliasacchi	Giudice relatore

A seguito dell'udienza del 22.7.2022, letti gli atti
ha pronunciato il seguente

DECRETO

DI OMOLOGAZIONE

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da **DELBALZO GIUSEPPE E C. SAS**, con sede legale in Loano (SV), Via Aurelia 488/1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Genova, Via Roma 10/10, per mandato in atti; dato atto che è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art.177 R.D. 267/1942 per l'approvazione della proposta di concordato preventivo;

preso atto della assenza di opposizioni da parte dei creditori dissenzienti;

ritenuti insussistenti motivi ostativi alla omologazione;

sentito il Giudice relatore;

preso atto del parere favorevole del Commissario Giudiziale;

preso atto che si tratta di concordato con cessione dei beni;

ritenuta la fattibilità del piano;

P.Q.M.

visti gli artt. 179 e ss. LF;

OMOLOGA





TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

il concordato preventivo proposto da **DELBALZO GIUSEPPE E C. SAS**, con sede legale in Loano (SV),
Via Aurelia 488/1

NOMINA

il Dott. Maurizio Ferro, con studio in Savona, nel ruolo di Liquidatore Giudiziale;

CONFERMA

nella funzione di Commissario Giudiziale il Dott. Stefano Pasquali;

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

1. entro 75 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Liquidatore, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F. e rettificcate ai sensi dell'art. 171 L.F., nonché delle altre notizie che può raccogliere, formerà l'elenco completo dei creditori aventi diritto di partecipare alle ripartizioni, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, e lo depositerà in Cancelleria, trasmettendone poi copia al Commissario Giudiziale ed ai creditori;
2. entro 90 giorni dalla nomina predisporrà un programma delle attività di liquidazione, con indicazione delle relative modalità e delle tempistiche orientativamente previste per ciascuna di esse; nell'ambito del piano individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsioni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 105-108 L.F., richiamati dall'art. 182 L.F.; conseguiti il parere favorevole del Commissario Giudiziale e l'approvazione del Comitato dei Creditori, il programma delle attività di liquidazione dovrà essere depositato in Cancelleria;
3. ogni 6 mesi il Liquidatore Giudiziale depositerà in cancelleria una relazione sullo stato della procedura dalla quale dovranno emergere le attività in corso e le iniziative da assumere per l'ulteriore attività liquidatoria, gli eventuali incarichi conferiti a terzi, dei quali dovrà comunque dare anche immediata informazione al Giudice Delegato, e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine della procedura. Nell'ambito di tale elaborato dovranno essere rese note anche le attività di liquidazione delle distinte componenti dell'eredità morendo dismessa da Delbalzo Giuseppe tempo per





TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

tempo poste in essere dal suo erede, funzionali alla concreta esecuzione dell'apporto monetario in favore dei creditori cui quest'ultimo si è impegnato nell'ambito della proposta e del piano al suo servizio;

4. per la conclusione di transazioni e per ogni atto di straordinaria amministrazione, laddove non già compiutamente pianificati nell'ambito del programma delle attività di liquidazione di cui al punto 3, il Liquidatore Giudiziale dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando nel contempo informazione al Giudice Delegato; in caso di parere inespresso o contrario del comitato dei creditori, nel suo insieme, o del Commissario Giudiziale, il Liquidatore dovrà essere autorizzato dal Giudice Delegato al compimento dell'atto medesimo;
5. il compenso di avvocati, tecnici o coadiuvanti nominati e confermati dal Liquidatore Giudiziale dovrà essere determinato dal Giudice Delegato;
6. il Liquidatore Giudiziale depositerà tutte le risorse liquide giacenti al momento della pubblicazione del presente decreto, nonché quelle ulteriori ricavate dalla liquidazione, su uno o più nuovi conti corrente bancari intestati alla procedura concordataria, a sua firma;
7. il Liquidatore Giudiziale provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via disponibili, sulla base di periodici piani di riparto che, in ragione della mancata previsione di classi, terranno conto esclusivamente della graduazione dei crediti per legge prevista e della proporzione delle rispettive ragioni di credito, con l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata. Conseguito il parere favorevole del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale e depositati in Cancelleria per consentirne la preliminare conoscenza da parte del Giudice Delegato, i piani di riparto saranno trasmessi a tutti i creditori interessati, in via preventiva rispetto alla loro materiale esecuzione;
8. il Liquidatore effettuerà i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario. La documentazione attestante i versamenti eseguiti dovrà essere depositata in Cancelleria;





TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

9. il Liquidatore Giudiziale informerà il Giudice Delegato dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che il Tribunale possa prendere i provvedimenti previsti dall'art. 180 L.F.;
10. il Liquidatore Giudiziale informerà il Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale e il comitato dei creditori di ogni circostanza che possa costituire il presupposto di provvedimenti di risoluzione o annullamento;
11. terminata la fase di realizzazione dell'attivo il Liquidatore presenterà il conto della gestione dell'intero periodo in cui si è svolta la liquidazione, con contenuti analoghi a quelli prescritti dall'art. 116 L.F. e, effettuato il riparto finale, proporrà al Giudice Delegato istanza di archiviazione della procedura;

RISERVA

la nomina del comitato dei creditori al Giudice Delegato;

RIMETTE

al Giudice Delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione ed all'adempimento del concordato;

DISPONE

che la Cancelleria provveda a pubblicare il presente decreto a norma dell'art. 17 comma 2 L.F. ed a comunicarlo alla debitrice, al Liquidatore Giudiziale ed al Commissario Giudiziale, il quale ultimo provvederà a renderne edotti tutti i creditori.

Savona, 27/7/2022

Il Giudice Relatore

Dott. Eugenio Tagliasacchi

Il Presidente

Dott. Alberto Princiotta





TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

